

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

101.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3	Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (<i>Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4798-B)	7
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	7, 8, 9, 13, 23
Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (4439)	3	Corsi Hubert (gruppo DC)	8
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6, 7	D'Aquino Saverio, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	7, 8, 9, 23
Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano), <i>Relatore</i>	5, 6, 7	Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS) ..	7
Strada Renato (gruppo comunista-PDS)	5	Minozzi Rosanna (gruppo comunista-PDS) ...	9 13, 23
Zoso Giuliano, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i>	3, 4, 5, 6, 7	Ravaglia Gianni (gruppo repubblicano)	9
		Righi Luciano (gruppo DC)	8
		Sanese Nicola (gruppo DC), <i>Relatore</i>	7, 9

X LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 1° AGOSTO 1991

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		D'Aquino Saverio, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	28
Senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati all'effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — ai fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (<i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (4715)	23	Disegno di legge (Votazione finale e approvazione):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	23, 28	Istituzione del sistema nazionale di taratura (<i>Approvato dalla X Commissione permanente del Senato</i>) (5426)	29
Bortolami Benito Mario (gruppo DC), <i>Relatore</i>	27	Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	29
		Votazioni nominali:	
		Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	29

La seduta comincia alle 8,45.

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Altissimo, Casini Pierferdinando e Vito sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bastianini, Brunetto e Santuz.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (4439).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ».

Ricordo che nella seduta di ieri è stata data lettura del testo approvato dalla Commissione in sede referente, che si è deliberato di assumere come base per la discussione degli articoli, e che il relatore ha formalizzato una serie di emendamenti, di cui alcuni sostanziali ed altri, invece, rispondenti all'esigenza di rendere meglio comprensibile il contenuto di alcune

norme. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore in riferimento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 7 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 10 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 8 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1. 9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore in riferimento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dei relativi emendamenti.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 7. 3 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 al quale è stato presentato l'emendamento 9. 1 del relatore, interamente soppressivo dell'articolo 9.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9.

(È respinto).

Passiamo all'articolo 10 al quale è stato presentato l'emendamento 10. 1 del relatore, interamente soppressivo dell'articolo 10.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 10.

(È respinto).

Passiamo all'esame dell'articolo 11 e dei relativi emendamenti.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Pur non dichiarandomi contrario alle modifiche proposte dal relatore riterrei preferibile approvare il testo definito in sede referente. Non posso astenermi dal far notare alla Commissione, infatti, che l'ampliamento della previsione agli istituti ed aziende di credito a medio termine di cui l'articolo 19 della legge n. 949 del 1952 determinerebbe un problema di notevoli dimensioni. Da anni, infatti, il vaglio delle domande è svolto dall'IMI e l'allargamento creerebbe notevoli problemi di comparazione e riferimento, con il pericolo di saltare quel vaglio che il Ministero non è assolutamente in grado di garantire tramite le proprie strutture. Il Governo intende far presente tale questione sottolineando che non si farà carico di presentare emendamenti per non prolungare ulteriormente l'iter del provvedimento.

RENATO STRADA. Sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore, ma ritengo che l'emendamento 11. 3 potrebbe essere meglio specificato per chiarire cosa accadrebbe trascorsi otto mesi dalla data di presentazione della domanda; inoltre

sarebbe più opportuno, a mio avviso, attribuire al Ministero la facoltà di far decadere la convenzione qualora non fosse dimostrata la capacità dell'azienda. Propongo, pertanto, di unire il contenuto degli emendamenti 11. 1 e 11. 3 prevedendo la possibilità di una verifica da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della capacità degli istituti di operare entro i termini garantiti dall'IMI e, eventualmente, la disdetta della convenzione se ciò non si verificasse.

PRESIDENTE. Comprendo la volontà dei colleghi di garantire il funzionamento dei meccanismi, ma rileggendo il contenuto dell'emendamento 11. 3 mi chiedo se non si tratti di previsioni regolamentari. Invito, pertanto, l'onorevole Strada ed il relatore a trasfondere il contenuto dell'emendamento 11. 3 in un apposito ordine del giorno che indichi anche i criteri dell'accertamento in modo che questo non sia affidato al caso o ad una verifica *a posteriori* e, che preveda, come indicato dall'onorevole Strada, l'eventuale revoca della convenzione.

GIANNI RAVAGLIA, *Relatore*. Concordo con le osservazioni del presidente, sono quindi disposto a ritirare l'emendamento 11. 3 ed a presentare un ordine del giorno che tenga conto sia del contenuto dell'emendamento sia delle giuste considerazioni espresse dal collega Strada.

RENATO STRADA. Constatando che, nella sostanza, le mie preoccupazioni hanno trovato accoglimento, sono disposto a rinunciare alla proposta che avevo delineato ed a concordare con l'ipotesi che venga presentato in proposito un ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti di tutti i gruppi presenti nella Commissione.

PRESIDENTE. L'emendamento 11. 3 si intende quindi ritirato. Circa le altre modifiche proposte all'articolo 11, mi sembra che nella sostanza il sottosegretario Zoso non sia arrivato ad esprimere parere con-

trario, pur avendo affermato di non dividerle.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo non esprime parere contrario, ma sottopone alla Commissione le stesse preoccupazioni già manifestate a suo tempo, quando il testo fu esaminato in sede referente. Come ho già chiarito, le perplessità del Governo riguardano l'opportunità di estendere il vaglio, che ora è affidato all'IMI, a tutti gli istituti previsti dall'articolo 19 della legge 25 novembre 1952, n. 949. In tal modo, infatti, si elimina l'attuale filtro unico con il rischio che, trasferendo l'attività di controllo a livello ministeriale, questa diventi in realtà meno efficace, poiché il Ministero non è in grado di sostituire il ruolo di filtro svolto dall'IMI, in quanto le sue strutture non glielo consentono. Tutto ciò potrebbe creare notevoli problemi, che il Governo sottopone alla Commissione, non intendendo presentare propri emendamenti che porterebbero, a questo punto, a prolungare l'*iter* del progetto di legge. In conclusione, quindi, il Governo non esprime parere contrario, ma si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 2 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 11. 4 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 12 e del relativo emendamento.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore all'articolo 12.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 12. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 13 e del relativo emendamento.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore in riferimento all'articolo 13.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 13. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Ravaglia, Strada, Righi e Cellini hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

impegna il Governo

a revocare le convenzioni a quegli istituti per i quali venga accertata una inefficienza tale da determinare tempi superiori ai sei mesi dalla presentazione della domanda nella firma della convenzione con il beneficiario ».

0/4439/X/1.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. A nome del Governo, dichiaro di accogliere tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

GIANNI RAVAGLIA, *Relatore*. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Il progetto di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (già approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (4798/B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi », già approvato dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 19 febbraio 1991 e modificato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 4 luglio 1991.

Comunico che le Commissioni bilancio e lavoro pubblico e privato hanno espresso, nelle sedute del 30 luglio scorso, parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Comunico altresì che la Commissione affari costituzionali ha espresso nella seduta del 31 luglio scorso parere favorevole sul disegno di legge con la seguente osservazione: « Valuti la Commissione di merito la effettiva possibilità di adempiere l'obbligo posto a carico del sindaco dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 ».

L'onorevole Sanese ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Il Senato ha apportato al disegno di legge in esame alcune modifiche migliorative ed altre che

toccano l'impianto del provvedimento come, per esempio, quelle relative allo spostamento alle regioni di una serie di responsabilità, compiti ed adempimenti previsti nel testo licenziato dalla Camera in capo ai comuni. È chiaro che ne risulta un po' forzata l'impostazione del testo; tuttavia, in considerazione della presenza della legge n. 142 che rappresenta un riferimento tranquillizzante, invito la Commissione a non modificare il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, approvandolo in via definitiva.

Ho esaminato l'osservazione formulata dalla Commissione affari costituzionali in merito all'effettiva possibilità del sindaco di accertare la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del ministro dell'interno e ritengo che tale eventualità sia praticabile poiché il sindaco ha a disposizione gli uffici e le attrezzature tecniche necessarie.

In conclusione, invito i colleghi ad approvare in via definitiva il disegno di legge in esame, atteso da molto tempo e che rappresenta sicuramente una innovazione radicale rispetto alla precedente normativa.

SAVERIO D'AQUINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO DONAZZON. Non concordo con quanto affermato dall'onorevole Sanese in merito all'opportunità di approvare nella giornata di oggi un disegno di legge che ha avuto una storia travagliata essendo stato profondamente modificato da questa Commissione, che aveva infine raggiunto un compromesso che migliorava il testo che è stato poi stravolto dall'altro ramo del Parlamento. Il Senato, infatti, ha introdotto nuove norme concernenti il rapporto tra poteri locali e regioni e una serie di questioni specifiche che meritano di essere approfondite. Il gruppo comunista-PDS,

pertanto, ritiene necessario disporre del tempo sufficiente ad esaminare approfonditamente il testo approvato dal Senato ed a predisporre gli emendamenti necessari.

La questione già ricordata dal relatore in merito al trasferimento alle regioni dei poteri da noi previsti in capo ai comuni, non è cosa di poco conto poiché rappresenta una modifica significativa in forte contrasto con le competenze delegate ai comuni.

Chiediamo, pertanto, che il provvedimento sia esaminato alla ripresa dei lavori.

HUBERT CORSI. Vorrei aggiungere solo poche parole in merito a quanto affermato dal relatore sull'operato del Senato. Oltre ai perfezionamenti marginali, infatti, il Senato è intervenuto su una materia delicata largamente discussa dalla nostra Commissione. Tuttavia, analizzando attentamente le modifiche introdotte ed alla luce dei collegamenti che potrebbero essere comunque disposti per via regolamentare dal Ministero sulla base della legge n. 142 e della stessa disciplina del commercio ambulante approvata pochi mesi or sono, ritengo che pur permanendo talune perplessità (come, per esempio, i problemi relativi alle norme di accesso, che potevano essere ulteriormente perfezionati), potremmo con uno sforzo superare tali ostacoli con riferimento alla valenza complessiva del testo, alla sua struttura generale ed agli obiettivi, che non sono stati intaccati. Indubbiamente, a causa dello spostamento di competenze introdotto sarà necessario ritrovare un equilibrio nei rapporti tra le regioni e gli enti locali, che potranno tuttavia ricomporsi all'interno degli statuti e della stessa legge n. 142. L'importanza e la qualità di questo provvedimento dovrebbero rappresentare, a mio avviso, un ulteriore elemento di riflessione ed invito i colleghi del gruppo comunista-PDS a rivalutare la propria posizione.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere l'opinione del rappresentante del Governo sull'opportunità, suggerita da alcuni colleghi,

di rinviare la fase conclusiva dell'iter del provvedimento.

SAVERIO D'AQUINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei pregare la Commissione di tener presente che il Governo preme per l'approvazione di questo progetto di legge, trovandosi in grande difficoltà. Poiché tale testo è già stato approvato da un ramo del Parlamento, infatti, si conferma giorno per giorno il ripetersi di una situazione incresciosa per cui, nell'applicare la vecchia normativa, si opera con la presunzione di modifiche già vagliate dalla Camera e dal Senato. Ci troviamo, quindi, in una strettoia, per cui il Governo insiste perché l'atto legislativo in questione sia portato a conclusione, anche in considerazione del fatto che le due confederazioni interessate premono per la sua approvazione. Invito quindi caldamente i rappresentanti del gruppo comunista-PDS a recedere dalla loro posizione.

LUCIANO RIGHI. Devo riconoscere che gli interventi svolti dai colleghi mi trovano sostanzialmente d'accordo, perché ci troviamo di fronte ad un testo che, dopo il lungo lavoro che era stato compiuto dalla nostra Commissione, risulta ora notevolmente stravolto. Tuttavia, in considerazione delle argomentazioni portate dal relatore e dal Governo e tenendo conto dell'appello alla responsabilità che ci è stato rivolto, in riferimento alle situazioni di disagio che già cominciano a profilarsi in materia, il gruppo della democrazia cristiana ritiene opportuno procedere all'approvazione del testo in esame. Eventualmente, le osservazioni fatte dai colleghi potrebbero essere tradotte in un ordine del giorno, allo scopo di impegnare il Governo a mantenere un atteggiamento di coerenza, nonostante le contraddizioni che si sono create nel passaggio del testo tra i due rami del Parlamento. Non posso in ogni caso non esprimere il mio rammarico perché ciò accade con troppa frequenza, negli ultimi tempi.

In conclusione, il gruppo della democrazia cristiana, conscio delle motivazioni portate dai colleghi e dell'appello rivolto

dal rappresentante del Governo, è orientato a procedere nella seduta di oggi all'approvazione del provvedimento.

GIANNI RAVAGLIA. Pur apprezzando le considerazioni svolte dal collega Donazzon circa le modifiche apportate dal Senato, credo si possa ritenere, specie dopo aver ascoltato le spiegazioni del relatore e del rappresentante del Governo, che tali modifiche non stravolgano le finalità del provvedimento. A nome del gruppo repubblicano, quindi, mi dichiaro favorevole a procedere nella seduta odierna all'approvazione del testo, pur riconoscendo che vi sarebbe l'esigenza di apportarvi alcuni mutamenti, ripristinando talune delle norme che la nostra Commissione aveva con tanto impegno elaborato.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Vorrei sottolineare quanto affermato dal sottosegretario di Stato in ordine al fatto che la disciplina recata nel testo in pratica già incide sulla realtà del settore. Ciò crea situazioni di imbarazzo alle quali è opportuno porre rimedio. Oltre tutto, rischiamo di rinviare la discussione *sine die* poiché difficilmente il Senato potrebbe approvare le eventuali modifiche da noi apportate, in considerazione del fatto che dal 3 ottobre si troverà in sessione di bilancio. Invito, pertanto, i colleghi del gruppo comunista-PDS a rivedere la propria posizione trasformando il contenuto di eventuali emendamenti in un ordine del giorno.

ROSANNA MINOZZI. Sulla base delle considerazioni svolte dal relatore e dagli altri intervenuti nel dibattito, il gruppo comunista-PDS accede alla richiesta di procedere alla votazione finale del testo.

Le perplessità espresse dal collega Donazzon permangono come le preoccupazioni circa l'applicazione di una legge di questa portata, tuttavia ci rendiamo conto dell'urgenza del provvedimento necessario non solo ad andare incontro alle difficoltà rappresentate dal Governo, ma anche a quelle degli operatori commerciali.

Presenteremo, come suggerito dal relatore, un ordine del giorno che solleciti il Governo a tener conto delle contraddizioni esistenti nel testo rispetto a quello votato dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Rinuncio ad intervenire in sede di replica.

SAVERIO D'AQUINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo rinuncia ad intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ricordo che la nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse).

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto e comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico all'uopo attrezzati.

2. La presente legge non si applica alle attività di somministrazione di alimenti e di bevande svolte a cura delle amministrazioni interessate in scuole, ospedali, convivenze religiose, militari delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché a quelle svolte nei mezzi di trasporto pubblico.

3. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

4. Le norme della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.

5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Ambito di applicazione della legge e abrogazioni espresse).

1. La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati.

2. La presente legge si applica altresì alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività.

3. Sono abrogati la legge 14 ottobre 1974, n. 524, e l'articolo 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Restano abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98 e 103, terzo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.

4. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti.

5. Restano ferme le disposizioni della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché l'articolo 5, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio).

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione da parte del sindaco.

2. Per ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive integrazioni, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante di società presenta domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rispettivamente della provincia di residenza e di quella nella quale la società ha la sede legale. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura comunicano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle autorità provinciali di pubblica sicurezza, gli estremi delle iscrizioni nel registro di cui al comma 1 per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, e successivamente, ogni sei mesi, gli estremi delle nuove iscrizioni e delle cancellazioni dal medesimo registro.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo un corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, avente ad oggetto l'attività di somministrazione di

alimenti e di bevande, ovvero aver superato presso un'apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

4. Sono ammessi all'esame previsto al comma 3, lettera c), coloro che hanno prestato servizio per almeno due anni negli ultimi cinque anni presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

5. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 6, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati, coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato condanna, per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale ovvero per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, nonché per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, o per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che siano sottoposti ad una misura di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui

confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero siano sottoposti a misure di sicurezza o siano dichiarati delinquenti abituali;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

6. Nelle ipotesi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 5 il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le condizioni alle quali i diplomi universitari, quelli rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado e gli altri diplomi sono validi ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande. Coloro che hanno frequentato, con esito positivo, una scuola alberghiera o altra scuola a specifico indirizzo professionale hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui al comma 1.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio).

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, è subordinato alla iscrizione del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società, ovvero di un suo delegato, nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni e integrazioni, e al rilascio dell'autorizzazione di

cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età, ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all'esercizio di attività commerciale;

b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) aver frequentato con esito positivo corsi professionali istituiti o riconosciuti dalla Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver superato, dinanzi a una apposita commissione costituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande.

3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera c), coloro che sono in possesso di titolo di studio universitario o di istruzione secondaria superiore nonché coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni negli ultimi cinque anni presso imprese esercenti attività di somministrazione di alimenti e di bevande, in qualità di dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore.

4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti, debbono essere cancellati, coloro:

a) che sono stati dichiarati falliti;

b) che hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;

c) che hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il

buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; ovvero per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;

d) che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del codice penale;

e) che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

f) che hanno riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), c), d) ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualsiasi altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Per le licenze temporanee di somministrazione di alimenti e bevande in una

superficie aperta al pubblico all'uso attrezzato, per manifestazioni popolari, politiche, culturali, sportive e religiose, non è richiesta la licenza al registro degli esercenti il commercio.

2. 1.

Tagliabue, Minozzi, Caprili.

ROSANNA MINOZZI. Anche a nome degli altri firmatari ritiro l'emendamento 2. 1 preannunciando la presentazione di un ordine del giorno mirante a chiarire una volta per tutte gli aspetti che creano difficoltà nel rapporto tra enti locali e una serie di associazioni politiche, culturali, sportive e religiose circa l'applicazione corretta di una serie di norme, soprattutto quando si intrecciano con le misure di pubblica sicurezza, di controllo e di ispezione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Rilascio delle autorizzazioni).

1. L'apertura ed il trasferimento di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente di cui all'articolo 6, con l'osservanza dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo ed a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a

quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e vale esclusivamente per i locali in essa indicati, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa di concessione, ove previsto, alla fine di ogni anno.

3. Le regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, fissano periodicamente, sulla base delle direttive emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, criteri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate in relazione alla tipologia dell'esercizio ed in relazione alla domanda di somministrazione valutata in connessione al livello del reddito della popolazione residente e fluttuante, ai flussi turistici e alle abitudini di consumo extradomestiche.

4. Il comune, in conformità ai criteri di cui al comma 3, sentita la Commissione competente di cui all'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

5. I criteri numerici di cui al comma 3 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e di bevande a domicilio del consumatore e, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, in quelli annessi ad alberghi, pensioni, locande o ai complessi ricettivi.

6. I criteri numerici di cui al comma 3 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, nonché per gli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), rispetto ai quali l'attività congiunta di trattamento e svago è prevalente.

7. Non sono soggetti alle disposizioni del comma 3 le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Mini-

stero dell'interno, nonché gli spacci per la vendita diretta, stagionale, da parte dei produttori coltivatori diretti.

8. L'attività commerciale autorizzata deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni di carattere edilizio, urbanistico ed igienico-sanitario, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Rilascio delle autorizzazioni).

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'articolo 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'articolo 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento.

2. L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, è automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.

3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'articolo 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pub-

blico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico.

4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato — dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative — e deliberate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni — sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale — fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico.

5. Il comune, in conformità ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni.

6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.

7. Le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Revoca dell'autorizzazione).

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata qualora il titolare di impresa individuale o la società titolare dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio della stessa;

b) sospenda per un periodo superiore a dodici mesi l'attività dell'esercizio.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è altresì revocata qualora il titolare di impresa individuale od il rappresentante legale della società titolare dell'autorizzazione stessa non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

3. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Revoca dell'autorizzazione).

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è revocata:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro di cui all'articolo 2;

c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

3. Alle autorizzazioni di cui all'articolo 3 non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Tipologia degli esercizi).

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, luna-park e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente di cui all'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, può modificare le tipologie di esercizi di cui al presente articolo, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera a) del comma 1, i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della legge stessa.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente, previa l'autorizzazione di cui all'articolo 3.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Tipologia degli esercizi).

1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:

a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);

b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al

21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.

5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente,

previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Commissioni).

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:

a) dal sindaco, o suo delegato, che la presiede;

b) da un funzionario delegato dal questore;

c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;

d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;

f) da tre esperti del settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

g) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore;

h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti è istituita un'u-

nica commissione per ciascuna provincia, composta:

a) dal presidente della giunta provinciale, o da un suo delegato, ovvero per la regione della Valle d'Aosta dal presidente della giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato, o suo delegato;

c) da un funzionario delegato dal prefetto;

d) da un funzionario delegato dal questore;

e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;

f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) da tre esperti del settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;

i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza il sindaco per la commissione di cui al comma 1 ed il presidente della giunta provinciale, ovvero

per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le necessarie designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza il sindaco ed il presidente della giunta provinciale, ovvero per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, provvedono autonomamente alle nomine.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3, richiesto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la Commissione si sia espressa in merito.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Commissioni).

1. Nei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti è istituita una commissione composta:

a) dal sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un funzionario delegato dal questore;

c) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;

d) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

e) da un rappresentante designato dall'azienda di promozione turistica, ove esista;

f) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

g) da un rappresentante designato, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

h) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per i comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti è istituita un'unica commissione per ciascuna provincia, composta:

a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal sindaco del comune di volta in volta interessato o da un suo delegato;

c) da un funzionario delegato dal prefetto;

d) da un funzionario delegato dal questore;

e) dal direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un funzionario dallo stesso delegato;

f) da due rappresentanti designati dalle organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello provinciale;

g) da tre esperti nel settore della somministrazione di alimenti e di bevande designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

h) da un rappresentante designato dalle aziende di promozione turistica della provincia;

i) da un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello provinciale;

l) da un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. La commissione di cui al comma 3 è nominata dal presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le commissioni di cui ai commi 1 e 3 durano in carica quattro anni. Nei sei mesi antecedenti la scadenza il sindaco per la commissione di cui al comma 1 e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, per la commissione di cui al comma 3, richiedono le prescritte designazioni; qualora queste non siano pervenute alla data di scadenza, il sindaco e il presidente della giunta provinciale ovvero, per la regione Valle d'Aosta, il presidente della giunta regionale, procedono comunque alla nomina delle commissioni.

6. Il parere della commissione di cui al comma 3 del presente articolo, previsto dall'articolo 3, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, si intende favorevole qualora siano trascorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere da parte del sindaco, senza che la Commissione medesima si sia espressa in merito.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Subingresso).

1. Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il rilascio dell'autorizzazione all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Subingresso).

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(Orario di attività).

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute per legge, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

3. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune, e al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, l'orario adottato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 3.

5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti

riconosciute per legge, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. I turni devono essere portati a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione di un cartello ben visibile con almeno un anticipo di venti giorni.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(Orario di attività).

1. Il sindaco, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'azienda di promozione turistica nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, determina l'orario minimo e massimo di attività, che può essere differenziato nell'ambito dello stesso comune in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone considerate.

2. È consentito all'esercente di posticipare l'apertura e anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario minimo stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

3. Gli esercenti hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello, ben visibile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli esercizi di cui all'articolo 3, comma 6.

5. Il sindaco, al fine di assicurare all'utenza, specie nei mesi estivi, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni di categoria interessate nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

*(Tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica).*

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni, aumentata del triplo per fatti addebitabili allo stesso esercente; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

*(Tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica).*

1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.

3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni, è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, ovvero quando la stessa sia stata revocata o sospesa, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire dieci milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque viola le altre disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire dieci milioni irrogata dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che trasmette copia del verbale di accertamento della violazione al sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

3. In caso di particolare gravità il sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.

4. Il mancato rispetto dei turni stabiliti dal comune nei periodi estivi è sanzionato con la chiusura dell'esercizio fino a due mesi.

5. Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 2 o

ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Sanzioni).

1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venti milioni nonché la chiusura dell'esercizio, disposta dal sindaco.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, a chiunque violi le altre disposizioni della presente legge si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecento mila a lire dieci milioni.

3. Per i casi di particolare gravità delle infrazioni di cui ai commi 1 e 2 nonché alla seconda e alle successive applicazioni delle relative sanzioni, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 3 ne dispone la sospensione per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. L'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; inoltre trasmette alle autorità competenti le informazioni necessarie per l'applicazione della sanzione di cui al comma 3.

5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell'articolo 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Disposizioni transitorie).

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, hanno diritto ad ottenere le corrispondenti autorizzazioni previste dalla presente legge, secondo le modalità del regolamento di cui all'articolo 12.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti di coloro che risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di entrata in vigore della presente legge.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Disposizioni transitorie).

1. A coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso delle autorizzazioni previste dalla legge 14 ottobre 1974, n. 524, e successive modificazioni, e dall'articolo 32 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, ovvero di altro titolo per l'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, sono rilasciate d'ufficio le corrispondenti autorizzazioni previste dalla medesima.

2. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano regolarmente iscritti al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione, da approvarsi con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, sentiti il Ministro della sanità e le organizzazioni nazionali del commercio e del turismo.

2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle sue norme, sanzioni amministrative da lire duecentomila a lire otto milioni irrogate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione per una durata non superiore a quindici giorni, disposta dal sindaco.

La X Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di esecuzione da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite le organizzazioni nazionali del commercio, del turismo e dei servizi.

2. Il regolamento può prevedere, per le infrazioni alle norme in esso contenute, sanzioni amministrative pecuniarie da lire duecentomila a lire otto milioni applicate dall'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della presente legge, disposta dal sindaco per una durata non superiore a quindici giorni.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

Gli onorevoli Minozzi, Tagliabue, Prandini e Caprili hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione,

nell'approvare il disegno di legge 4798-B « Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi »

invita il Governo

ad emanare immediatamente una circolare ai comuni contenente l'indicazione che in attuazione della suddetta legge per le licenze temporanee, valide per la durata del tempo richiesto, per la somministrazione di alimenti e bevande in una superficie aperta al pubblico all'uopo attrezzata, in occasione di iniziative popolari, feste politiche, culturali, sportive e religiose, non è richiesta l'iscrizione del richiedente al registro degli esercenti il commercio ».

0/4798-B/X/1.

SAVERIO D'AQUINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accolgo.

ROSANNA MINOZZI. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri: Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — ai fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Istituzione di elenchi di profes-

sionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — ai fini di sicurezza — di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 29 marzo 1990.

Comunico che la Commissione affari costituzionali ha espresso, in data 16 luglio 1991, parere favorevole, con la seguente condizione:

« che sia rispettato, nella definizione dei procedimenti previsti dal nuovo testo della proposta di legge, il dettato della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo ».

Comunico, altresì, che la Commissione lavoro pubblico e privato ha espresso, in data 24 luglio 1991, parere favorevole e che la Commissione bilancio ha espresso, in data 31 luglio 1991, parere favorevole a condizione che alla retribuzione dei professionisti iscritti all'albo si provveda esclusivamente con le tariffe di cui all'articolo 7, senza oneri a carico delle amministrazioni ed enti interessati.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — Ispettorato tecnico, il Ministero dei trasporti — Ispettorato per la motorizzazione civile, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e le unità sanitarie locali possono avvalersi, per la effettuazione degli interventi di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, dell'opera degli ingegneri e dei periti industriali iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3, nel caso in cui non sia possibile, utilizzando il personale dipendente, programmare ed avviare accertamenti omologativi o di verifica periodica entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di esame del

progetto, di collaudo o di ispezione straordinaria, ovvero entro trenta giorni dalla scadenza dell'ispezione periodica.

(È approvato).

ART. 2.

1. Gli interventi per i quali è possibile utilizzare gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 riguardano:

a) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione effettuati ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modificazioni, e del decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni;

b) gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato effettuati ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

c) le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti di cui agli articoli 40, 328, 330, 331 e 332 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

d) gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi organi, di cui agli articoli 25, 131 e 194 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

e) accertamenti su installazioni e impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083.

(È approvato).

ART. 3.

1. Su proposta dell'ISPEL, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della sanità sono annualmente approvati elenchi separati distinti per ciascuno degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)* del comma 1, dell'articolo 2, di ingegneri e periti industriali abilitati allo svolgimento degli interventi di cui al medesimo articolo 2.

2. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti da almeno cinque anni negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ovvero essere iscritti negli albi professionali degli ingegneri o dei periti industriali ed aver svolto, anche cumulativamente, per almeno cinque anni l'attività professionale nel campo specifico alle dipendenze di una impresa costruttrice o installatrice;

b) aver conseguito l'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2.

3. Possono essere altresì iscritti agli elenchi di cui al comma 1 gli ingegneri ed i periti industriali che siano iscritti ai rispettivi albi professionali e che per almeno cinque anni, anche cumulativamente, abbiano prestato servizio, in ruoli corrispondenti al titolo professionale, presso una delle seguenti amministrazioni dello Stato o enti pubblici:

a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale — ruolo Ispettorato del lavoro;

c) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

d) presidi multizonali di prevenzione e unità sanitarie locali con servizi analoghi.

4. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 degli ingegneri e dei periti industriali di cui al comma 3 è ammissibile a condizione che gli stessi abbiano cessato da almeno due anni il rapporto di servizio con le amministrazioni dello Stato o con gli enti pubblici di cui al medesimo comma 3 ed abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 4.

5. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* e *e)* del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri ed i periti industriali aventi i requisiti cui ai commi 2 o 3 e 4.

6. Possono essere iscritti negli elenchi per lo svolgimento degli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 gli ingegneri aventi i requisiti di cui ai commi 2 o 3 e 4 del presente articolo.

7. Sono riservati agli ingegneri iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli accertamenti e le verifiche che riguardano:

a) generatori di potenzialità superiore a 6.000.000 kcal/h con pressione di esercizio superiore a 25 bar; scambiatori di superficie superiori a 250 mq. con pressione di esercizio superiore a 64 bar e apparecchi di accumulo termico di potenzialità superiore a 2.000.000 kcal/h con pressione superiore a 10 bar e temperatura massima di esercizio superiore a 183° C;

b) recipienti a pressione adibiti al trasporto su strada di gas compressi, liquefatti o disciolti con pressione superiore a 60 bar;

c) recipienti a pressione di vapore con p per V superiore a 750.000 bar per dm^3 e pressione superiore a 25 bar;

d) recipienti a pressione di gas con p per V superiore a 750.000 bar per dm^3 e pressione superiore a 25 bar;

e) apparecchi di sollevamento ed idroestrattori (progetti ed approvazioni di tipo).

8. Sono riservati agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 e che abbiano almeno dieci anni di servizio prestato,

anche cumulativamente, presso le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui al comma 3, ovvero agli iscritti negli elenchi di cui al comma 1 che siano iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni, gli accertamenti e le verifiche che riguardano:

a) apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione di cui al decreto ministeriale 1° dicembre 1975, aventi potenzialità superiore a 100.000 Kcal/h;

b) recipienti a pressione di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive modificazioni e integrazioni, di capacità superiore a 100 litri;

c) recipienti a pressione di classe c) di cui al capo I del titolo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974;

d) generatori di vapore con producibilità superiore a 3 tonnellate/h;

e) ascensori e montacarichi aventi portata superiore a 320 kg o corsa maggiore o eguale a 20 m;

f) impianti di terra con propria cabina di trasformazione di potenza elettrica superiore a 1.000 kW;

g) gru a ponte ed a cavalletto, con portata superiore a 50 tonnellate;

h) gru portuali;

i) gru a torre e *derrick* con portata massima superiore a 5 tonnellate;

l) gru mobili (autogru) con portata massima superiore a 20 tonnellate;

m) gru su autocarro con portata massima superiore a 5 tonnellate.

9. Previo conseguimento ai sensi dell'articolo 4 della specifica abilitazione possono essere incaricati di effettuare gli accertamenti e le verifiche sugli apparecchi di cui al comma 8 gli iscritti agli elenchi di cui al comma 1 che maturino i requisiti di anzianità previsti dal medesimo comma 8.

(È approvato).

ART. 4.

1. L'abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 2 è subordinata al superamento di un apposito esame, consistente in una prova orale ed in una prova pratica, secondo le modalità stabilite dall'ISPESL.

2. È istituita presso l'ISPESL una commissione esaminatrice per il rilascio dei titoli di abilitazione allo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 composta:

a) dal direttore del Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL che la presiede;

b) da due ingegneri designati rispettivamente dal Dipartimento tecnologie di sicurezza e dal Dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL;

c) da due ingegneri designati rispettivamente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dei lavori pubblici;

d) da un ingegnere e da un perito industriale designati dalle unità sanitarie locali;

e) da due ingegneri designati dal Consiglio nazionale degli ingegneri;

f) da due periti industriali designati dal Consiglio nazionale dei periti industriali.

3. Ai componenti della commissione di cui al comma 2 spettano i compensi dovuti ai funzionari dello Stato che fanno parte di commissioni esaminatrici per pubblici concorsi.

(È approvato).

ART. 5.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ISPESL provvede:

a) ad indire gli esami per l'abilitazione di cui all'articolo 4;

b) a compilare i primi elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione.

2. L'ISPESL provvede inoltre:

a) a curare la tenuta degli elenchi di cui all'articolo 3;

b) ad aggiornare annualmente gli elenchi di cui all'articolo 3 ed a proporli ai Ministri competenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 per l'approvazione;

c) a portare tempestivamente a conoscenza delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 le cancellazioni dagli elenchi di cui all'articolo 3.

(È approvato).

ART. 6.

1. La programmazione degli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 2 è effettuato dalle amministrazioni dello Stato o dagli enti pubblici competenti seguendo criteri di economicità e parametri di valutazione riferiti almeno alla casistica di interventi relativi agli ultimi tre anni.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, indice ogni biennio una conferenza organizzativa per definire le linee di indirizzo e di programma ai fini di quanto previsto dal comma 1.

3. All'atto del ricevimento di ciascun incarico da parte delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1 l'incaricato, pena la decadenza, deve dichiarare:

a) di non aver collaborato, sotto nessuna forma, alla progettazione, costruzione, installazione, modifica, riparazione

o manutenzione del o degli impianti per i quali riceve l'incarico;

b) di non avere rapporti professionali o anche commerciali, stabili o temporanei, con ditte operanti nel settore;

c) che svolgerà l'incarico ricevuto e consegnerà i relativi elaborati sui modelli, con le modalità ed entro i termini fissati dall'amministrazione dello Stato o dall'ente pubblico;

d) di essere in possesso della strumentazione necessaria per l'esecuzione corretta del servizio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici interessati provvedono a liquidare, agli aventi diritto, apposito compenso contenuto nel limite del 90 per cento delle tariffe corrisposte dagli utenti per i relativi servizi, con provvedimenti da emettere entro 60 giorni dalla consegna degli elaborati tecnici.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo Alla retribuzione dei professionisti iscritti negli elenchi si provvede esclusivamente entro il limite delle tariffe di cui al presente articolo.

7. 1.

BENITO MARIO BORTOLAMI, *Relatore*.
Tale emendamento, al pari di quello presentato in riferimento all'articolo 10, è reso obbligatorio dalle condizioni poste dalle Commissioni competenti per l'espressione dei loro pareri positivi. Desidero chiarire che entrambi gli emendamenti da me presentati non stravolgono il testo già definito dalla nostra Commissione, ma servono soltanto a meglio esplicitare alcuni passaggi.

SAVERIO D'AQUINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica testé apportata.

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 8.

1. L'ISPESL procede, direttamente o su richiesta delle amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici di cui all'articolo 1, a sospensioni o cancellazioni degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 nei casi in cui sussistano motivi di incompatibilità o di comportamento non deontologico o di ripetute inosservanze dei termini o delle modalità fissate dall'amministrazione o dall'ente pubblico.

(È approvato).

ART. 9.

1. Le unità sanitarie locali devono provvedere esclusivamente a mezzo di operatori professionali da esse dipendenti ai sopralluoghi ed alle verifiche a seguito di incidenti di notevole importanza, anche se non siano seguiti da infortunio.

2. Le risultanze dei sopralluoghi di cui al comma 1 così come ogni notizia comunque ricevuta riguardante incidenti verificatisi nell'esercizio di apparecchi, macchine, impianti ed attrezzature di cui all'articolo 2 devono essere comunicate dalle unità sanitarie locali all'ISPESL per l'elaborazione statistica a livello nazionale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

1. Per lo svolgimento degli interventi di manutenzione che riguardano gli apparec-

chi di cui all'articolo 2 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici di cui all'articolo 1 possono avvalersi di imprese, singole o associate, aventi competenza tecnica specifica ed iscritte in un'apposita sezione del registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. I criteri, le modalità ed i requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle ditte o dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'accertamento dei requisiti tecnico-professionali per l'iscrizione all'apposita sezione del registro delle ditte o dell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1 è espletato dalle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 marzo 1990, n. 46.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

2. Ai procedimenti previsti dalla presente legge si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10. 1.

Come l'onorevole Bortolami ha già avuto modo di chiarire, anche tale emendamento risponde allo scopo di recepire le condizioni poste nei pareri delle Commissioni competenti.

SAVERIO D'AQUINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata per appello nominale al termine della seduta.

Votazione finale del disegno di legge: Istituzione del sistema nazionale di taratura (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge: « Istituzione del sistema nazionale di taratura », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 24 gennaio 1991.

Il disegno di legge sarà votato per appello nominale al termine della seduta.

Votazioni nominali.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 4439, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 » (4439):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bastianini, Bianchini, Bertolami, Breda, Brunetto, Capacci, Cavagna,

Cellini, Corsi, Donazzon, Farace, Grassi, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Salerno, Sanese, Sangalli, Santuz, Strada e Viscardi.

Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 4798-B, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi » *(Approvato dalla X Commissione permanente della Camera e modificato dalla X Commissione permanente del Senato) (4798-B):*

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bastianini, Bianchini, Bertolami, Breda, Brunetto, Capacci, Cavagna, Cellini, Corsi, Donazzon, Farace, Grassi, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Salerno, Sanese, Sangalli, Santuz, Strada e Viscardi.

Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 4715, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori Aliverti ed altri: « Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche — a fini di sicurezza — di apparecchi, mac-

chine, impianti e attrezzature » (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4715):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Hanno votato sì 26
Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bastianini, Bianchini, Bertolami, Breda, Brunetto, Capacci, Cavagna, Cellini, Corsi, Donazzon, Farace, Grassi, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Salerno, Sanese, Sangalli, Santuz, Strada e Viscardi.

Indico la votazione nominale sul disegno di legge n. 5426.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Istituzione del sistema nazionale di taratura » (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5426):

Presenti e votanti 26
Maggioranza 14
Hanno votato sì 26
Hanno votato no 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Balestracci, Bastianini, Bianchini, Bertolami, Breda, Brunetto, Capacci, Cavagna, Cellini, Corsi, Donazzon, Farace, Grassi, Minozzi, Napoli, Orsenigo, Prandini, Provantini, Ravaglia, Righi, Salerno, Sanese, Sangalli, Santuz, Strada e Viscardi.

La seduta termina alle 9,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 27 settembre 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO